

Regolamento SKIALP - MACUGNAGA INVERNO 2021 – 2022

Considerato:

- che la risalita con sci ai piedi (skialp) è consentita solo previa autorizzazione del gestore (art. 32 comma 12 - L.R. 2/2009 e s.m.i.)
- che la Macugnaga Trasporti e Servizi è individuata quale soggetto gestore ex art. 16 L.R. 2/2009 e s.m.i. delle piste da sci di Macugnaga
- il continuo verificarsi di situazioni di pericolo causati dalla presenza di sportivi praticanti scialpinismo in concomitanza con i lavori di preparazione delle piste da sci con mezzi battipista e il conseguente deterioramento della pista appena lavorata, nonché la presenza di persone che risalgono le piste senza regole creando pericolo per gli sciatori

il gestore adotta il seguente regolamento:

art. 1) e' consentita la risalita delle piste con sci ai piedi (skialp) **esclusivamente durante l'orario di apertura** degli impianti ed **esclusivamente nei tratti ove non esista un percorso alternativo** (vedi art. 2), a patto che la risalita avvenga a bordo pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori, dando altresì la precedenza agli stessi e ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti (art. 32 comma 11 - L.R. 2/2009 e s.m.i.)

art. 2) Il tracciato individuato per la risalita da Pecetto al Belvedere è il seguente:

- Dalla partenza di Pecetto si segue il sentiero estivo sottostante la seggiovia fino a raggiungere il guado sul fiume Anza.
- Dal guado sul fiume Anza si deve risalire costeggiando la pista sul lato sinistro (destra orografica) fino all'intersecazione delle piste "Belvedere" e "Ruonograbe" dove, dando precedenza agli sciatori, si dovrà attraversare la pista per raggiungere il sentiero estivo
- Seguire il sentiero estivo fino alla stazione Belvedere.

Art.3) il direttore delle piste e il direttore della sicurezza valanghe possono, a loro insindacabile giudizio per ragioni tecniche di loro competenza, vietare tale attività. In tal caso il divieto verrà esposto alla biglietteria delle seggiovie di Pecetto.

Art. 4) è possibile organizzare attività in deroga al presente regolamento (fiaccolate, cene in quota, gare etc.) chiedendo autorizzazione al gestore (funivie@macugnaga-monterosa.it). Tale autorizzazione verrà rilasciata in forma scritta per conto del gestore dal direttore delle piste.

Art.5) i trasgressori verranno sanzionati per violazione della L.R. 2/2009 e s.m.i., tale sanzione verrà applicata anche agli scialpinisti che non rispetteranno le indicazioni del tracciato da seguire di cui all'articolo 2.